



PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE VIII - AMBIENTE E RISORSE DEL TERRITORIO

REGOLAMENTO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLE COMUNICAZIONI DI INIZIO ATTIVITÀ PER IL RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 33 DEL D.LGS 5 FEBBRAIO 1997, N. 22.

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento relativo alla Comunicazione di inizio attività prevista degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, necessaria per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti speciali pericolosi individuati con il D.M. 12 giugno 2002, n. 161 e dei rifiuti non pericolosi individuati con il D.M. 5 febbraio 1998.
2. Il presente regolamento disciplina altresì il procedimento relativo alle modifiche oggettive e soggettive ed alle variazioni di classe di attività, riferite alle comunicazioni di cui al precedente comma 1, nonché le comunicazioni di prosecuzione dell'attività.

ART. 2 ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ

1. L'esercizio delle operazioni di recupero di cui all'art. 1, può essere intrapreso decorsi 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della Comunicazione di inizio attività da parte del servizio provinciale competente, purché nel frattempo lo stesso servizio non abbia disposto con provvedimento motivato il divieto di inizio attività.
2. Non rientra nella disciplina del presente regolamento, la costruzione di impianti, che recuperano nel rispetto delle condizioni, prescrizioni, e norme tecniche previste dal D.M. 12 giugno 2002, n. 161 e dal D.M. 5 febbraio 1998, che è autorizzata secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

ART. 3 PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

1. La Comunicazione deve essere effettuata utilizzando gli appositi moduli predisposti dall'Amministrazione Provinciale e approvati con Determinazione del Dirigente del Servizio competente. Il Servizio competente, provvede a comunicare i dati necessari per il controllo al Comune sede della prevista attività, all'Assessorato Difesa Ambiente della Regione ed al Presidio Multizonale di Prevenzione di Sassari (PMP).
2. All'atto della presentazione della Comunicazione, il soggetto interessato deve effettuare il versamento previsto dal D.M. 21 luglio 1998 n. 350, necessario per l'inserimento della ditta nel registro delle Imprese che effettuano attività di recupero. Coloro che inviano tale dichiarazione dopo il 30 aprile di ciascun anno, devono comunque effettuare il versamento per l'anno in corso in quanto esso compete quale tassa per l'iscrizione al Registro e non per l'inizio dell'attività.
3. La Comunicazione di inizio attività può essere effettuata solo se sussistono i presupposti di cui all'art. 5 del presente regolamento.

*ART. 4
CONTENUTO*

1. La Comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, deve contenere tutti i dati e la documentazione, così come specificamente previsti dalla modulistica predisposta dai competenti uffici provinciali e in particolare l'attestazione del possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'iscrizione al Registro delle Imprese che effettuano attività di recupero, copia del documento di identificazione del soggetto interessato e l'attestazione del primo versamento effettuato ai sensi del D.M. 350/98.
2. Alla documentazione deve essere allegata una relazione descrittiva dell'attività, datata e firmata da un professionista abilitato, dalla quale deve risultare il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1 dell'art. 33 del D.Lgs 22/97 e dell'art. 5 del presente regolamento, le attività di recupero che si intendono svolgere, le caratteristiche strutturali dello stabilimento, capacità di recupero e ciclo di trattamento o di combustione, le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero e loro destinazione.

*ART. 5
PRESUPPOSTI ESSENZIALI ALL'ESERCIZIO*

1. Sono presupposti essenziali, per il ricorso alle Procedure Semplificate previste dagli artt. 31 e 33 del D.Lgs 22/97, le sottorportate condizioni in mancanza delle quali non è ammesso l'inizio attività.
2. In particolare è necessario che:
 - a) la costruzione dell'impianto, delle opere e delle infrastrutture connesse, ove richieste dal tipo di attività di recupero, siano state ultimate e siano agibili per lo svolgimento dell'attività; lo stabilimento, ovvero l'area adibita ad attività di recupero, siano conformi alle norme tecniche indicate dal legislatore per lo svolgimento dell'attività per la quale si intende presentare Comunicazione; sussista la compatibilità del sito, sede dell'impianto, agli strumenti urbanistici, certificata dal Comune interessato; nel caso in cui dal processo di recupero dei rifiuti si generassero delle emissioni in atmosfera, l'interessato abbia ottenuto l'autorizzazione ex art. 6 o 12 del D.P.R. 203/88 da richiedere al Servizio competente della Regione. La Comunicazione sostituisce l'autorizzazione di cui all'art. 15, lett. a) del D.P.R. 203/88, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti.
 - b) nei casi particolari di attività di recupero, costituiti da: rilevati e sottofondi stradali, recupero ambientale, recupero ambientale di ex cave, discariche esaurite e bonifica di aree inquinate, l'attività di recupero è subordinata a: esecuzione del test di cessione, secondo quanto stabilito nell'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998, che attesti il rispetto dei limiti fissati nell'allegato medesimo; approvazione, da parte dell'autorità competente, di apposito e specifico progetto sull'intervento previsto.
3. L'avvio dell'attività di recupero resta subordinato al conseguimento delle certificazioni di cui ai precedenti punti a) e b), che sarà cura del soggetto interessato far pervenire agli enti in indirizzo nella comunicazione.

*ART. 6
ISTRUTTORIA*

1. L'istruttoria è avviata dal Servizio provinciale competente a ricevere la Comunicazione.
2. All'atto del ricevimento della Comunicazione il Servizio, entro il termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della Comunicazione, verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. In particolare accerta, che sia completa di tutti gli elementi e i documenti richiesti agli articoli precedenti, che i requisiti dichiarati e documentati per lo svolgimento dell'attività, rispondano a quelli previsti dalla normativa vigente in materia.

*ART. 7
IRREGOLARITÀ DELLA COMUNICAZIONE*

1. Qualora la Comunicazione non sia regolare o completa, l'ufficio competente ne dà comunicazione all'interessato, tramite raccomandata A/R, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, indicando le cause di irregolarità e di incompletezza.

2. Entro 30 (trenta) giorni consecutivi dal ricevimento della richiesta di integrazione, di cui al comma 1, l'interessato deve produrre all'ufficio richiedente la documentazione mancante. Trascorso tale periodo senza che l'interessato provveda a quanto richiesto, o nell'ipotesi in cui l'interessato provveda nuovamente in modo incompleto, l'amministrazione, con provvedimento motivato, dichiara l'improcedibilità della Comunicazione. Il provvedimento è notificato, tramite raccomandata A/R, all'interessato e comunicato alla Regione ed al Comune e PMP competenti per territorio.
3. In ogni caso il termine di 90 (novanta) giorni decorre dalla data di ricevimento della Comunicazione completa di tutte le indicazioni richieste.
4. Nel caso di dichiarazione di improcedibilità, su richiesta dell'interessato, l'amministrazione provvede alla restituzione delle somme versate.

*ART. 8
ISCRIZIONE*

1. L'ufficio competente accerta la regolarità della Comunicazione con le modalità di cui ai precedenti artt. 6 e 7 e iscrive l'impresa sull'apposito registro.
2. Della avvenuta iscrizione è data tempestiva notizia all'interessato con l'avvertenza che l'inizio dell'attività potrà avvenire solo dopo l'avverarsi di una delle seguenti condizioni:
 - a) decorrenza di 90 (novanta) gg dalla data di ricezione da parte della Provincia della Comunicazione di inizio attività, senza che sia comunicato all'impresa il divieto di inizio;
 - b) ricezione di lettera della Provincia che dichiari chiuso positivamente il sub-procedimento integrativo di efficacia di verifica d'ufficio dei requisiti, a seguito di sopralluogo da effettuarsi entro lo stesso termine di cui alla precedente lett. a).

*ART. 9
VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI*

1. Qualora nel corso del sopralluogo si riscontrino carenze nella rispondenza dei requisiti rispetto a quelli previsti dalla legge, o dichiarati dall'interessato, l'ufficio competente ne dà immediata comunicazione all'interessato.
2. La richiesta di elementi integrativi può avere per oggetto anche la trasmissione, da parte dell'interessato, di dati o documenti non contemplati dalla modulistica ma comunque riferiti ai requisiti richiesti.
3. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, l'interessato deve produrre all'ufficio competente la documentazione, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 che precede.
4. Qualora l'interessato non trasmetta quanto richiesto nei termini previsti, l'amministrazione con provvedimento motivato, dispone il divieto di inizio attività.
5. La Provincia dispone altresì il divieto di inizio attività qualora accerti che la Comunicazione non corrisponde al vero, in quanto contiene dichiarazioni mendaci o false dichiarazioni.
6. Il divieto di inizio attività è notificato, tramite raccomandata A/R, all'interessato e comunicato alla Regione ed al Comune e PMP, competenti per territorio.
7. La richiesta di integrazioni interrompe il termine di 90 (novanta) giorni, che decorre nuovamente dal ricevimento dei dati richiesti.
8. Il termine di 90 (novanta) giorni può essere interrotto una sola volta, al fine di acquisire dall'interessato, elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente.

*ART. 10
INIZIO ATTIVITÀ*

1. In caso di esito positivo della verifica, l'ufficio competente ne dà tempestivamente notizia all'interessato, alla Regione, al Comune ed al PMP, e l'impresa può iniziare l'attività subito dopo la ricezione della lettera di cui alla lett. b), comma 2, dell'art. 8 che precede.

2. L'interessato deve comunicare la data di effettivo avvio dell'esercizio dell'attività entro 10 (dieci) giorni dall'avvio stesso, alla Provincia di Sassari, alla Regione ed al Comune e PMP, competenti per territorio.

ART. 11
SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

1. L'iscrizione nel Registro delle Imprese che effettuano attività di recupero di cui all'art. 33 del D.Lgs 22/97 è sospesa, ai sensi del D.M. 350/98, qualora alle date stabilite non venga effettuato il versamento del diritto di iscrizione annuale previsto dall'art. 3 del presente regolamento.
2. La sospensione dell'iscrizione comporta la sospensione dell'attività suddetta, anche in assenza di formale provvedimento.
3. L'attività, di cui al comma 1, può essere ripresa non appena l'ufficio provinciale competente riceve l'attestazione dell'avvenuto versamento da parte dell'interessato.

ART. 12
DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ

1. Qualora la Provincia accerti, anche avvalendosi di accertamenti compiuti da altri organi aventi competenze in materia, in corso d'esercizio, il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni previste dalla legge, diffida l'interessato a conformarsi alla normativa vigente.
2. Trascorso inutilmente il termine assegnato senza che l'interessato provveda a quanto prescritto, l'Amministrazione Provinciale dispone con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell'attività.
3. Il divieto di prosecuzione dell'attività è notificato, tramite raccomandata A/R., all'interessato e comunicato alla Regione ed al Comune e PMP competenti per territorio.
4. L'eventuale ripresa dell'attività, fatta salva la verifica dei requisiti, potrà avvenire solo a seguito di una nuova Comunicazione di inizio attività, alla quale dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n° 445) che attesti che nulla è variato nello stato di fatto e di diritto dell'attività, risultanti dalla Comunicazione originaria e dalle eventuali successive integrazioni.
5. La Provincia dispone altresì il divieto di prosecuzione dell'attività qualora accerti che la Comunicazione non corrisponde al vero in quanto contiene dichiarazioni mendaci o false dichiarazioni. In tal caso, fermo restando quanto disposto dall'art. 21 della legge 7 agosto 1990 n. 241, le attività svolte sulla base di dichiarazioni false o mendaci, sono considerate effettuate in carenza della prescritta Comunicazione con applicazione delle conseguenti sanzioni.

ART. 13
RINNOVO

1. La Comunicazione deve essere rinnovata ogni 5 anni.
2. Il termine si computa dalla data di ricezione della prima Comunicazione da parte della Provincia di Sassari.
3. Il rinnovo deve essere presentato almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza.
4. Al rinnovo si applicano le disposizioni del presente regolamento, relative alla presentazione di una nuova Comunicazione di inizio attività, eccetto la necessità di effettuare il versamento, se già effettuato per l'anno in corso.

ART. 14
MODIFICHE SOSTANZIALI

1. L'iscrizione deve essere rinnovata, in caso di modifiche sostanziali, ai sensi del presente regolamento e dell'art 33, comma 5, del D.Lgs 22/97.
2. Per modifiche sostanziali si intendono: le integrazioni di nuove tipologie di rifiuto, non contenute nella Comunicazione precedente; le modifiche o integrazioni alle operazioni di recupero di cui all'allegato C del D.Lgs 22/97, ampliamento del sito e variazione di classe di attività.

3. Le modifiche sostanziali, fatta eccezione per le variazioni di classe di attività, comportano l'obbligo di presentare una nuova Comunicazione ed il decorrere di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della stessa per l'esercizio delle nuove attività, secondo le modalità descritte negli artt. che precedono.

*ART. 15
MODIFICHE NON SOSTANZIALI*

1. Si intendono per modifiche non sostanziali: le variazioni o le integrazioni di Codici CER riferiti alle tipologie di rifiuti già precedentemente comunicate; le variazioni soggettive, cioè quelle relative alla sede legale, titolarità, ragione sociale e organi societari.
2. Le modifiche non sostanziali devono essere comunicate all'ufficio competente a ricevere la Comunicazione di inizio della stessa e comportano l'esercizio delle nuove attività dal giorno della Comunicazione.
3. Il titolare/legale rappresentante è tenuto a comunicare tempestivamente all'ufficio provinciale competente, l'eventuale trasferimento della sede legale dell'impresa.
4. Il titolare/legale rappresentante che subentra nell'esercizio dell'attività di recupero, è tenuto a presentare, all'ufficio provinciale competente, le eventuali variazioni di titolarità, ragione sociale ed organi societari, unitamente ad una dichiarazione in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 8 del D.M. 12 giugno 2002, n. 161 e dall'art. 10 del D.M. 5 febbraio 1998 e che null'altro è variato rispetto all'attività oggetto della Comunicazione precedente. Su tali dichiarazioni verranno eseguiti i controlli previsti dalla legge.
5. La Comunicazione di modifiche non sostanziali, non comporta comunque l'obbligo di presentare nuova Comunicazione di inizio attività, salvo che non sopravvengano variazioni sostanziali all'attività già dichiarata.

*ART. 16
VARIAZIONE QUANTITATIVA DI RIFIUTI*

1. La variazione di classe di attività di cui al D.M. 350/98 deve essere comunicata all'ufficio competente a ricevere la Comunicazione di inizio attività e deve seguire la medesima procedura di cui all'art. 14, eccezion fatta per il decorso del termine di 90 (novanta) giorni di cui al comma 3 dello stesso articolo.
2. Le attività riferite alla nuova classe possono essere effettuate al momento della Comunicazione della variazione all'ufficio competente.
3. Non necessita che la ditta presenti nuova Comunicazione di inizio attività nel caso in cui vi sia una variazione quantitativa di rifiuto ritirato, riferita alla singola tipologia comunicata, tale da non comportare la modificazione della classe di iscrizione al Registro delle Imprese che effettuano attività di recupero, ma dovrà comunque informare il Servizio competente della Provincia.

*ART. 17
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI*

1. Ai sensi della legge n. 675/96 (Privacy), al fine di rendere noti agli utenti gli elenchi dei soggetti che effettuano recupero di rifiuti nel rispetto della normativa vigente, la Provincia può comunicare o diffondere i dati relativi all'oggetto, alla localizzazione ed alla titolarità delle attività svolte, raccolti nel procedimento ex art. 33 del D.Lgs 22/97, anche mediante pubblicazione su Internet, riviste, opuscoli o stampa.

*ART. 18
ENTRATA IN VIGORE*

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi i 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della delibera di adozione.